ISTRUZIONI

Con il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2001, n. 289), è stato approvato il nuovo regolamento concernente la disciplina autorizzativa dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali che interessano in modo particolare il mondo dell'associazionismo per il quale dette operazioni rappresentano una tipica fonte di reperimento fondi. La nuova disciplina, pur abrogando espressamente le disposizioni ad oggi applicate, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 aprile 2002), con l'ovvia conseguenza che fino a tale data continuano ad avere valenza le norme attualmente in vigore (in particolare, il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni). Segue uno schema sintetico degli adempimenti necessari (in corsivo sono riportati gli adempimenti comuni) per gestire le manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e pesche di beneficenza) da parte da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e Onlus (naturalmente le organizzazioni di volontariato rientrano, anche se implicitamente, tra i soggetti a cui non è vietato organizzare dette manifestazioni).

Territorio per vendita biglietti o cartelle

- LOTTERIE: provinciale
- TOMBOLE: comune in cui la tombola si estrae e comuni limitrofi
- PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: comunale

Ricavato massimo possibile dall'evento

- LOTTERIE: 51.645,69, indipendentemente da come sia frazionato il prezzo dei biglietti
- TOMBOLE: nessun limite al numero di cartelle che si possono emettere per ogni tombola
- PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: 51.645,69

Premi in palio

- LOTTERIE: servizi e beni mobili (sono esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe)
- TOMBOLE: i premi non devono superare, complessivamente, la somma di 12.911,42
- PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: servizi e beni mobili (sono esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe)

Comunicazioni

L'organizzazione delle manifestazioni deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del comune dove verrà effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione dovranno essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Documentazione da allegare alle comunicazioni

- LOTTERIE: regolamento con indicati: la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
- TOMBOLE: oltre al regolamento, con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non inferiore a 3 mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
- PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: non è prevista nessuna documentazione da allegare; sarà sufficiente indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo

prezzo.

Cause ostative

Il prefetto potrà vietare lo svolgimento delle manifestazioni nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.

Controlli

Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni è di competenza dei Comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata nelle fatture di acquisto rilasciata dallo stampatore.

Estrazione

L'estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto incaricato e una copia inviata al Prefetto.

TOMBOLE: entro 30 giorni dalla estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, potrà disporre l'immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori, il comune disporrà l'incameramento della cauzione.

PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: un responsabile dell'ente promotore la manifestazione controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale di cui copia dovrà essere sempre trasmessa al Prefetto.

Abrogazioni

Si deve ritenere abrogato l'art. 8 della legge 26 marzo 1980, n. 62 che aveva considerato intrattenimenti sottoposti alla sola autorizzazione comunale, le tombole i cui premi non fossero stati superiori ai 3 milioni di lire e le pesche e lotterie il cui ricavato non fosse superiore ai 15 milioni di lire.

IVA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, saranno sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle lotterie, tombole e pesche di beneficenza.

Imposte sui redditi

Gli importi pagati dai partecipanti alle lotterie, tombole e pesche di beneficenza potranno essere totalmente irrilevanti ai fini reddituali (Irpeg e IRAP) nel solo caso in cui sia applicabile, nei confronti dell'ente organizzatore, il precetto di cui all'art. 108, comma 2 bis, lett. a), del D.P.R. 917/86. In tal caso sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall'art. 30 del D.P.R. 600/73 che così dispone: "l'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o banchi di beneficenza …". Si ricordano, infine, le definizioni (non modificate) date dalla precedente normativa alle manifestazioni di sorte locali:

- LOTTERIE: manifestazioni di sorte locali (comprese le sottoscrizioni a premi) nelle quali si vendono biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione contrassegnati da serie e numerazioni progressive.
- TOMBOLE: manifestazioni di sorte locali nelle quali si utilizzano cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 a l numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
- PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: manifestazioni di sorte locali effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione non si prestano per la emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.